

ASSOCIAZIONE CATTOLICA ESERCENTI CINEMA (ACEC)

REGOLAMENTO INTERNO

I - Soci

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione, sono soci dell'ACEC:

- a) i singoli titolari di Sale Cinematografiche Cattoliche, comunque dipendenti o controllate dall'Autorità Ecclesiastica. Per titolare di Sala Cinematografica Cattolica si intende il titolare della licenza di esercizio, o il proprietario della Sala, o il titolare di qualunque diritto reale sull'immobile;
- b) i dirigenti nazionali, regionali e diocesani, indipendentemente dalla titolarità di cui sopra, per tutta la durata del loro mandato. I soci appartenenti a questa categoria devono essere regolarmente eletti dalle rispettive Assemblee nazionali (Consiglio Direttivo Nazionale), regionali (Delegazioni Regionali) e diocesane (Delegazioni Diocesane).

Nell'eventuale impossibilità di convocazione delle Assemblee predette, per motivi riconosciuti legittimi dalla Presidenza Nazionale dell'Associazione, l'Autorità Ecclesiastica competente designerà dei Delegati straordinari, aventi l'incarico di reggere l'Associazione per il settore di loro competenza e di provvedere alla convocazione delle Assemblee previste dallo Statuto per le regolari elezioni dei dirigenti dell'Associazione.

Art. 2 - La qualifica di socio si perde per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto dell'Associazione e di quelli precisati all'art. 1 del presente Regolamento. Eventuali altri casi essi sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, come stabilito dall'art. 5 dello Statuto dell'Associazione.

II-Diritti e doveri dei soci

Art. 3 - I soci hanno diritto:

- a) alla consulenza ed assistenza tecnico-legale-fiscale ed amministrativa gratuita per tutta le pratiche di ordinaria amministrazione relative all'apertura ed alla gestione di sale cinematografiche cattoliche. Nel caso di infrazioni alle norme disciplinari emanate dalla Autorità Ecclesiastica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o di evasioni fiscali per i diritti erariali e di autora, e di

inosservanza delle norme statutarie, detta assistenza ver-
rà meno;

- b) a godere dei vantaggi previsti dalle disposizioni le-
gislative vigenti in materia cinematografica, e dalle nor-
me emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
dai vari Ministeri a favore delle Sale Cinematografiche
Cattoliche, nonché di quelli derivanti dalle Convenzioni
e dagli accordi stipulati con la SIAE, l'AGIS, l'ANICA e
di quanto altro possa convenirsi con altri Enti, Associa-
zioni, o Società;
- c) ad usufruire dei Servizi Assistenza Sale (SAS) costatui-
ti dall'Associazione in ogni singola regione;
- d) a beneficiare degli accordi AGIS-SIAE, relativi alla so-
stituzione dei depositi cauzionali, prestati dai singoli
esercenti a copertura dei Diritti Erariali e dei P.D.M.,
con la garanzia fideiussoria AGIS-Minerva;
- e) all'abbonamento annuo, a condizione di speciale favo-
re, alla Rivista del Cinematografo, organo ufficiale del
Centro Cattolico Cinematografico (CCC) e dell'Associazione;
- f) alla tessera AGIS-ACEC-in base alla convenzione esisten-
te tra le due Associazioni- con diritto all'ingresso gratui-
to nelle sale cinematografiche della Regione;
- g) alla riduzione del 25% sulle pubblicazioni della Rivista
del Cinematografo e dell'ACEC.

Art. 4 - I soci sono tenuti ad osservare:

- a) le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associa-
zione;
- b) le deliberazioni emanate dagli organi direttivi dell'As-
sociazione e gli accordi stipulati dagli stessi con Enti
ed organismi pubblici e privati;
- c) le segnalazioni sulla classifica morale dei film pubbli-
cate dal Centro Cattolico Cinematografico (CCC) e le norme
emanate dall'Autorità Ecclesiastica in materia cinematogra-
fica.

I soci sono altresì tenuti al pagamento delle quote asso-
ciative nei modi e nelle forme che saranno disposti dagli
organi direttivi dell'Associazione.

III - Assemblee, Delegati Regionali e Delegazioni Regionali

Art. 5 - In ciascuna Regione Conciliare Ecclesiastica è costituita
una Delegazione Regionale ACEC, la quale opera in fedele
conformità alle norme direttive generali dell'Associazio-
ne ed a quelle impartite dalla Conferenza Episcopale del-
la Regione.

Art. 6 - La Delegazione Regionale ACEC - nei limiti indicati all'art. 5 del presente Regolamento - è l'organo deliberativo dell'ACEC in sede regionale.

È presieduta dal Delegato Regionale ACEC ed è composta da tutti i Delegati Diocesani ACEC delle Diocesi formanti la Regione Conciliare.

Può avere, su richiesta del Delegato Regionale ACEC, uno o più Vice ^{Delegati} Presidenti, che devono essere regolarmente eletti dalla Delegazione Regionale.

Art. 7 - La Delegazione Regionale ACEC viene convocata normalmente ogni mese.

Compete ad essa:

- a) promuovere nella regione l'organizzazione e l'attività dell'Associazione in conformità allo Statuto ed alle superiori disposizioni;
- b) studiare e deliberare le opportune iniziative a carattere regionale coordinando l'attività delle varie Diocesi della Regione Conciliare;
- c) disporre i Convegni, le settimane ed i corsi di studio che interessano il settore di propria competenza;
- d) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione e quanto previsto nei programmi generali di lavoro;
- e) costituire e far funzionare regolarmente i Servizi Assistenza Sale (SAS);
- f) designare e confermare i rappresentanti dell'ACEC in seno alle Commissioni paritetiche territoriali ANEC-ACEC e di eventuali altre;
- g) verificare la regolarità delle domande di apertura di nuove sale cinematografiche cattoliche o di trasformazione da parrocchiali a industriali prima dell'esame in sede di Commissioni paritetiche ANEC-ACEC;
- h) comporre, in forma amichevole e conciliativa, eventuali contestazioni e vertenze, in sede di Commissione paritetica ANEC-ACEC;
- i) accertare eventuali infrazioni alle norme di cui alle Convenzioni AGIS-ACEC, segnalando all'Autorità Ecclesiastica Diocesana ed ordinando ai contravventori, con motivata diffida, la cessazione dell'abuso;
- l) curare gli interessi della Sale Cinematografiche Cattoliche in relazione ai fini statutari ed in armonia alle direttive della Presidenza Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione;

Art. 8 - Il Delegato Regionale ACEC rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione sul piano regionale, presiede e dirige le riunioni della Delegazione Regionale ed provvede al governo ordinario dell'Associazione, regionalmente, in linea esecutiva.

Gli eventuali Vice Delegati Regionali collaborano col Delegato Regionale in ordine ai problemi speciali dell'Associazione sul piano regionale. Lo sostituiscono a turno in caso di assenza, o di impedimento.

Art. 9 - Il Delegato Regionale ACEC dovrà dare relazione annuale della attività propria e della Delegazione Regionale alla Presidenza Nazionale dell'Associazione ed all'Ecc.mo Ordinario Presidente della Commissione Regionale dello Spettacolo.

Art. 10 - Il Delegato Regionale ACEC è membro di diritto del Consiglio Nazionale dell'Associazione e delle Commissioni Regionali dello Spettacolo. Non esiste incompatibilità tra la carica di Delegato Regionale e quella di Vice Presidente Nazionale dell'Associazione. Per tutti gli altri casi è competente il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Art. 11 - Per l'elezione del Delegato Regionale ACEC devono essere osservate le seguenti norme:

- a) il Delegato Regionale - straordinario o uscente - provvederà a convocare, con preavviso di almeno quindici giorni, tutti i Delegati Diocesani della Regione;
- b) l'Assemblea dovrà essere presieduta da un rappresentante della Presidenza Nazionale dell'Associazione;
- c) avranno diritto di voto i soli Delegati diocesani della regione, o i loro sostituti, muniti di regolare delega, autenticata dal Delegato Vescovile dello Spettacolo;
- d) per la validità della elezione del Delegato Regionale, in sede di prima convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno due terzi dei Delegati diocesani della regione. In seconda convocazione si procederà all'elezione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione subito dopo la prima, purchè nella lettera di convocazione dell'Assemblea sia chiaramente indicato che la seconda convocazione avrà luogo nella stessa giornata;
- e) risulterà eletto Delegato regionale il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti;
- f) l'Assemblea potrà eleggere, su richiesta del Delegato Regionale ACEC, una o più Vice ~~Presidenti~~^{Delegati} Regionali.

La nomina del Delegato Regionale ACEC è subordinata all'approvazione della Conferenza Episcopale della Regione.

Art. 12 - Il Delegato e i Vice Delegati Regionali ACEC durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

IV - Delegazioni Diocesane, Delegato Diocesano e Assemblea Diocesana

Art. 13 - In ciascuna Diocesi è costituita una Delegazione Diocesana ACEC, presieduta dal Delegato Diocesano ACEC e formata di una Consulta Diocesana di cui fanno parte gli Incaricati per le diverse zone della Diocesi, un rappresentante della Curia Diocesana, l'Incaricato del Segretariato Diocesano dello Spettacolo e alcuni esperti designati dall'Assemblea Diocesana su proposta del Delegato Diocesano ACEC.

La Delegazione Diocesana opera in piena conformità alle direttive generali dell'Associazione, sul piano nazionale e regionale e alle disposizioni dell'Ordinario Diocesano.

Art. 14 - Il Delegato Diocesano ACEC, quale organo esecutivo:

- a) promuove l'ACEC nella Diocesi e nelle singole Parrocchie, avuto riguardo delle possibilità locali, e ne vigila il regolare funzionamento con l'aiuto degli organi diocesani alle sue dipendenze;
- b) riceve ed adatta alle speciali esigenze della Diocesi i programmi ed i piani di lavoro annuali fissati dagli organi direttivi nazionali e regionali;
- c) convoca la Consulta Diocesana e ne comunica le decisioni per l'approvazione da parte dell'Assemblea Diocesana ACEC, e la loro successiva attuazione;
- d) dispone in casi di ~~spat~~ particolare urgenza gli opportuni provvedimenti anche in materia di normale competenza dell'Assemblea Diocesana ACEC;
- e) convoca l'Assemblea diocesana dell'Associazione, almeno una volta all'anno per la relazione annuale e ogni triennio per le elezioni del Delegato Diocesano, e tutte le volte che lo ritenga opportuno;
- f) dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 15 - La Delegazione Diocesana ACEC provvede al coordinamento delle attività delle Sale Cinematografiche Cattoliche della Diocesi ed allo studio dei problemi e delle iniziative che si riferiscono alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione e delle Sale cinematografiche nella Diocesi.

Spetta in particolare alla Delegazione Diocesana ACEC:

a) di esprimere motivato parere sull'apertura e sulla

gestione delle Sale Cinematografiche Parrocchiali e sulla eventuale loro trasformazione in cinema con licenza a carattere industriale;

b) di curare gli interessi delle Sale Cinematografiche Cattoliche in relazione ai fini statutari ed in armonia alle superiori disposizioni.

Art. 16- L'Assemblea Diocesana ACEC è l'organo deliberativo della Associazione sul piano diocesano.

Essa deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione annuale dell'attività della ACEC in Diocesi e ogni triennio per l'elezione del Delegato Diocesano.

Fanno parte di diritto, con voto deliberativo, i singoli soci dell'ACEC della Diocesi.

Art. 17-Per l'elezione del Delegato Diocesano devono essere osservate le seguenti norme:

a) - il Delegato Diocesano - straordinario o uscente - provvederà a convocare, con un preavviso di almeno 15 giorni, tutti i soci ACEC della Diocesi;

b) i soli singoli soci hanno diritto al voto.

Non sono ammesse deroghe;

c) l'Assemblea deve essere presieduta dal Delegato Regionale ACEC, o da un suo rappresentante;

d) risulterà eletto Delegato Diocesano il nominativo che avrà riportato il maggior numero dei voti.

La nomina del Delegato Diocesano ACEC è subordinata all'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

L'Assemblea potrà eleggere, su richiesta del Delegato Diocesano, uno o più Vice Delegati Diocesani.

V Rapporti

Art. 18 -I rapporti interni dell'Associazione sono regolati dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione.

Quelli esterni sono regolati secondo i modi e le forme stabilite dalle disposizioni vigenti in materia cinematografica, o in base agli speciali accordi che saranno stipulati in proposito.

VI Norme finali

Art. 19 -Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per le eventuali modifiche, a norma dell'art. 14, lettera c) dello Statuto dell'Associazione è competente il Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 20 - A norma dell'art. 20 dello Statuto dell'Associazione,
il presente Regolamento è parte integrante dello Statuto.

Roma,

NOTA: Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione in data ed è stato regolarmente registrato in data con rogito del Notaio.

ASSOCIAZIONE CATTOLICA ESERCENTI CINEMA (ACEC)

SERVIZIO ASSISTENZA SALE

REGOLAMENTO

Costituzione

Art. 1 - In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto ACEC e dall'art. 7 lettera e) del Regolamento ACEC è costituito, in seno all'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC), il Servizio Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche (S.A.S.).

Finalità

Art. 2 - Il Servizio Assistenza Sale esclude scopi di lucro e commerciali, e si propone le seguenti finalità:

- a) di facilitare l'osservanza delle norme emanate dall'Autorità Ecclesiastica e da quella civile in ordine al funzionamento ed alle finalità delle Sale Cinematografiche Cattoliche mediante:
 - ~~1~~ - il rifornimento agli Uffici Regionali di Revisione Film, dei film da revisionare, secondo un ordine di programmazione valide per la regione interessata, provvedendo successivamente ad effettuare, od a far effettuare, sulle pellicole le correzioni disposte dagli Uffici suddetti;
 - e aiutando gli associati nella scelta dei film da programmare, predisponendo in proposito dei programmi da servire come base per i diversi tipi di sale cattoliche della regione interessata;
- b) di assistere gli associati nella contrattazione dei film con le Case di noleggio e di distribuzione film, ed in tutte le pratiche concernenti la conduzione e la gestione delle sale;
- c) di provvedere, per conto degli associati, al ritiro ed alla riconsegna dei film presso le Agenzie di noleggio e di distribuzione, alla spedizione dei film alle Sale, ed ai pagamenti relativi;
- d) di compiere tutte quelle azioni atte ad assicurare ogni assistenza necessaria per aiutarli al raggiungimento delle finalità che le Sale Cinematografiche Cattoliche si propongono, previa approvazione dei nuovi eventuali compiti da parte della Presidenza Nazionale ACEC.

Soci

Art. 3 - Sono soci del Servizio Assistenza Sale, i soci della ACEC, di cui all'art. 3 dello Statuto ACEC e all'art. 1 del Regolamento Interno dell'Associazione.

Struttura organizzativa

Art. 4 - Il Servizio Assistenza Sale è strutturato regionalmente ed ha la sua sede, normalmente, presso la città capozona regionale del noleggio e della distribuzione. Esso opera nelle singole regioni e diocesi in stretto coordinamento con le competenti Commissioni per lo Spettacolo, nominate dall'Autorità Ecclesiastica.

Organi direttivi

Art. 5 - Sono organi direttivi del Servizio Assistenza Sale gli stessi organi direttivi dell'Associazione, sia sul piano nazionale, come su quello regionale e, nei casi in cui esistano Servizi Assistenza Sale Diocesani, quelli diocesani previsti dallo Statuto e dal Regolamento Interno dell'Associazione.

Funzionamento

Art. 6 - Per i servizi effettuati dal Servizio Assistenza Sale ai singoli associati è dovuta solo una quota a titolo di rimborso spese, il cui ammontare (a quota fissa, o a percentuale, o misto) sarà fissato annualmente dalle singole Delegazioni Regionali ACEC e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Art. 7 - La Presidenza Nazionale ACEC, su conforme delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione stabilirà i modi e le forme ritenuti utili per aiutare, anche mediante l'erogazione di aiuti economici, la costituzione del Servizio Assistenza Sale ed il ~~loro~~^{loro} valido ed efficiente sviluppo e funzionamento.

Norme transitorie

Art. 8 - Nelle regioni presso le quali esistano e siano funzionanti i Servizi Assistenza Sale a carattere diocesano; è consentito - in deroga alla norma di cui all'art. 4 del presente Regolamento e fermo restando il principio della revisione regionale ^{d.} film - l'ulteriore svolgimento della loro attività purché sussistano le seguenti

condizioni:

- a) il Servizio funzioni da oltre un anno con risultati positivi;
- b) il Servizio assista un numero di Sale Cinematografiche Cattoliche sufficienti ad assicurare, anche dal lato economico-amministrativo, il sicuro funzionamento del Servizio. In linea di massima si ritiene che il criterio base debba essere l'assistenza continua di almeno 80/100 Sale Cinematografiche Cattoliche;
- c) il servizio abbia ^{le} finalità fissate dal presente Regolamento e funzioni secondo le direttive impartite dagli Organi Direttivi dell'ACEC.

Art.9- Ai fini del Servizio Assistenza Sale l'elenco dei film proiettabili nelle sale cinematografiche salesiano è di competenza del Centro Spettacolo Educativo dei Salesiani.

Norme Finali

Art.10-Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per le eventuali modifiche è competente il Consiglio Direttivo dell'ACEC.

Art.11-A norma dell'art. 20 dello Statuto ACEC e conformemente alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale, il presente Regolamento è parte integrante dello Statuto stesso.

Roma,